



COMUNE DI VILLANOVA TULO

VIA CAGLIARI 34 09066 VILLANOVA TULO (SU)

TEL.0782813023 FAX 0782813028 e-mail: protocollo.villanovatulo@legalmail.it

BANDO PUBBLICO

per l'assegnazione di contributi per il canone di locazione, di cui alla L.431/1998, art. 11

Annualità 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art.11 e successive modifiche, che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai conduttori che si trovino in condizioni di disagio economico;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 07 giugno 1999;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 31.07.2024;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre il termine perentorio del 21 ottobre 2024 (termine fissato a pena di decadenza), sono aperti i termini per la presentazione delle domande per ottenere un contributo destinato a integrare il pagamento del canone di locazione per l'anno 2024.

Art. 1 - Destinatari dei contributi:

- i cittadini residenti nel territorio di Villanova Tulo e titolari di contratti di locazione ad uso residenziale e risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati di unità immobiliari di proprietà privata sita nel Comune di Villanova Tulo, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- i cittadini residenti nel territorio di Villanova Tulo e titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al D.M. delle Infrastrutture nr. 2523 del 27.12.2001;
- i cittadini extracomunitari in possesso di permesso/carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs nr. 286/98, residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero dal almeno cinque anni nella Regione Sardegna (D. L. n. 112/2008, art. 11 comma 2, convertito con Legge n. 133/2008).

Art. 2 - Sono esclusi dalle agevolazioni:

- gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989.
- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- gli utenti già percettori della quota affitto del reddito/pensione di cittadinanza (incompatibilità valutata mensilmente). Pertanto colui che percepisce il reddito/pensione di cittadinanza per una frazione di anno potrà essere ammesso al contributo esclusivamente con riguardo alla frazione di anno non coperta dall'altro contributo.

Art. 3 - Requisiti della locazione

La locazione deve risultare da un contratto regolarmente registrato presso l'Ufficio del registro ed in riferimento ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;

La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto (in caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro venti (20) giorni.

Art. 4 - Requisiti economici per l'ammissione al contributo

I richiedenti devono appartenere ad una delle seguenti fasce di reddito ISEE:

- A. ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (Euro 15.563,86 annue) rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito.
In questo caso il contributo non può essere superiore a € 3.098,74;
- B. ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare superiore a quello della Fascia A) e uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 16.828,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone corrisposto è superiore al 24%.
In questo caso il contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

Il contributo di cui alla Legge n. 431/1998 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione nel limite dell'importo del canone sostenuto.

Art. 5 - Modalità di determinazione del contributo

Le domande presentate saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di appartenenza (Ao B) secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi (ISEE).

L'entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo - al netto degli oneri accessori - e il canone considerato sopportabile, in relazione alla situazione reddituale dei beneficiari.

Il contributo viene attribuito per l'anno 2024, a decorrere dal 01 gennaio 2024 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi, in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate.

Il contributo sarà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione;

Per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mesi.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (entro i limiti massimi sopra richiamati) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C=CA-CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A):

- ✓ ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00; canone annuo effettivo = € 3.600,00;
- ✓ canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.
- ✓ ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.
- ✓ ammontare del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Art. 6 - Formazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto

L'ufficio competente procederà all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli, verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e verranno pertanto escluse.

Si procede alla formulazione di due distinte graduatorie dei beneficiari (una per la fascia A e una per la fascia B), con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alla modalità di cui all'articolo 5.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto, approvata con determinazione del responsabile del servizio, verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, entro i quali potrà essere effettuata la presentazione per iscritto di eventuali ricorsi debitamente motivati.

Concluso l'esame degli eventuali ricorsi, si procederà all'approvazione della graduatoria definitiva con determinazione del responsabile del servizio.

In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.

La graduatoria degli aventi diritto sarà formata sulla base del valore ISEE più basso; a parità di condizioni prederà in graduatoria l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza al protocollo.

Il Comune predisporrà la graduatoria provvisoria e definitiva dei beneficiari ed effettuerà la liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore. Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, il Comune può, ai sensi e nei modi indicati nel comma 3 dell'articolo 11 della L. n. 431/1998, prevedere che i contributi destinati ai conduttori vengano erogati al locatore interessato a sanatoria della morosità.

Art. 7 - Modalità di erogazione dei contributi

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Villanova Tulo dalla Regione Sardegna, a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso nelle casse comunali.

Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

Qualora il finanziamento regionale non fosse sufficiente a coprire per intero il fabbisogno richiesto dal Comune, le richieste degli aventi titolo saranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla RAS, pertanto sarà operata una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui all'art. 4 del presente Bando.

Art. 8 - Documentazione da allegare alla domanda

Per poter accedere al beneficio occorre presentare domanda indirizzata al Comune di Villanova Tulo, redatta su carta semplice, sull'apposito modulo disponibile presso il sito internet istituzionale.

I moduli saranno disponibili nel sito del Comune di Villanova Tulo

La domanda dovrà essere corredata da:

- Copia Attestazione ISEE 2024 (come da normativa vigente);
- Copia del contratto di locazione dell'immobile, debitamente registrato;
- Copia di un documento d'identità in corso di validità;
- per i soli cittadini extracomunitari: copia del permesso/carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.L. n°286/98
- per i soli cittadini extracomunitari: certificato storico di residente da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Sardegna (D. L. n. 112/2008, art. 11 comma 2, convertito con Legge n. 133/2008).
- Quietanza regolarmente bollata di avvenuto pagamento dei canoni di affitto relativo all'anno 2024. (Il contributo sarà assegnato, infatti, in ragione delle quietanze presentate. A titolo di esempio se dovessero essere presentate soltanto le quietanze di gennaio e febbraio il contributo sarà assegnato per i relativi dodicesimi).

Le istanze, debitamente compilate, sottoscritte e corredate di un idoneo documento di identità, nonché della documentazione da allegare, potranno:

- essere trasmesse via pec al seguente indirizzo: protocollo.villanovatulo@legalmail.it
- essere trasmesse in via ordinaria al seguente indirizzo: protocollo@comune.villanovatulo.ca.it
- essere consegnate a mano presso l'ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico;

Art. 9 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 10 - Scadenza

Le istanze per l'annualità 2024, devono essere presentate improrogabilmente entro il 21 ottobre 2024.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431/98, nonché ai relativi decreti di attuazione.

Ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) n.679/2016 i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui al presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli sensibili, è obbligatorio per l'istruttoria della pratica in oggetto.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villanova Tulo.

Responsabile del procedimento dott. Alberto Loddo